

**ELENCHI APPROVATI CON ATTO DI GIUNTA DELLA COMUNITA' MONTANA
UNIONE COMUNI PARMA EST N. 20 DEL 18.06.2013**

Elenco 1 - Opere che comportano autorizzazione

Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal RD 3267/23, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria:

1. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
2. Opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
3. Nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *,compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
4. Discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
5. Aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
6. Condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 m o di profondità superiore a 1,2 metri) comprese le relative infrastrutture e servitù;
7. Scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
8. Linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
9. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
10. Apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
11. Allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
12. Opere di sostegno con profondità superiore a 1 m o lunghezza superiore a 10 metri;

13. Escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
14. Livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 metri **anche in aree soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (3) oppure in aree potenzialmente calanchive (4)**;
15. Opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** **;
16. Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** ** (2);
17. Costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e **;
18. Bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
19. Spianamento di dune costiere;
20. Impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
21. Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
22. Disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
23. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle comprese nella categoria **.

- *esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. 3/99;
- ** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;
- *** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;
- **** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica;
- (1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione.
- (2) Produrre l'autorizzazione regionale del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per la realizzazione di bacini idrici artificiali.
- **(3) Secondo la Carta del Dissesto della Provincia di Parma**

- (4) Con un substrato roccioso caratterizzato dalla presenza delle seguenti formazioni argillose:
 - *Argilliti di Lupazzano (ALU),*
 - *Argilliti Varicolori (AVV),*
 - *Argille a Palombini (APA),*
 - *Argille Varicolori della Val Samoggia (AVS),*
 - *Argilliti della Val Termina (AVC),*
 - *litofacies pelitica varicolorata delle Marne di Montepiano (MMP),*
 - *Melange di Pietra Nera (MPN),*
 - *“Argille scagliose” (asc),*
 - *Argille grigio scure di Viano” (av),*
 - *Argille e argille sabbiose grigio azzurre di Lugagnano (P),*
 - *Marne di Marra (MRR),*
 - *Formazione di Antognola (ANT)*
 - *Formazione di Antognola – Membro delle mare selciose (ANT₁),*
 - *Formazione di Antognola – Membro marnoso (ANT₇),*
 - *Marne di Montepiano – Litofacies pelitica grigia (MMP_g) – Litofacies pelitica varicolorata (MMP_v)*

In grassetto: Voci di elenco o parti di esse modificate con delibere di Giunta della Comunità Montana n. 44 del 14/4/2003 e n. 20 del 18/06/2013.

Elenco 2 - Opere che comportano comunicazione di inizio attività

Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno:

1. Modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad esempio per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
2. Livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 metri **anche in aree non soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (1) oppure in aree non potenzialmente calanchive (2)**;
3. Reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 m e profondità superiore a 1,2 con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;
4. Serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 metri, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc.;
5. Realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 metri;
6. Realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa (cabine, ecc.) compreso tra 15 mc. e 8 mc.;
7. Ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.);
8. Opere di captazione di sorgenti;

9. Opere di sostegno con profondità di scavo non superiore a 1 m e lunghezza non superiore a 10m (ad esempio finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
 10. Allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne ** **anche in aree soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (1) oppure in aree potenzialmente calanchive (2)**;
 11. Apertura di stradelli di accesso a fabbricati **anche in aree soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (1) oppure in aree potenzialmente calanchive (2)**;
 12. Apertura di linee di esbosco a perdere **anche in aree soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (1) oppure in aree potenzialmente calanchive (2)**;
 13. Apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti **anche in aree soggette a fenomeni di dissesto attivo, calanchive e subcalanchive (1) oppure in aree potenzialmente calanchive (2)**;
 14. Sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo punto 3.3;
 15. Pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc.;
 16. Palificate e grate eseguite secondo la tecnica dell'Ingegneria naturalistica.
- ** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;
 - **** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica
 - **(1) Secondo la Carta del Dissesto della Provincia di Parma**
 - **(2) Con un substrato roccioso caratterizzato dalla presenza delle seguenti formazioni argillose:**
 - ***Argilliti di Lupazzano (ALU),***
 - ***Argilliti Varicolori (AVV),***
 - ***Argille a Palombini (APA),***
 - ***Argille Varicolori della Val Samoggia (AVS),***
 - ***Argilliti della Val Termina (AVC),***
 - ***litofaces pelitica varicolata delle Marne di Montepiano (MMP),***

- *Melange di Pietra Nera (MPN),*
- *“Argille scagliose” (asc),*
- *Argille grigio scure di Viano” (av),*
- *Argille e argille sabbiose grigio azzurre di Lugagnano (P).*
- *Marne di Marra (MRR),*
- *Formazione di Antognola (ANT)*
- *Formazione di Antognola – Membro delle mare selciose (ANT₁),*
- *Formazione di Antognola – Membro marnoso (ANT₇),*
- *Marne di Montepiano – Litofacies pelitica grigia (MMP_g) – Litofacies pelitica varicolorata (MMP_v)*

In grassetto: Voci di elenco o parti di esse modificate con delibere di Giunta della Comunità Montana n. 44 del 14/4/2003 e n. 20 del 18/06/2013.

Elenco 3 - Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione

Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23:

1. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere (strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
2. Apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
3. Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
4. Messa in opera di barriere stradali;
5. Interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
6. Interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
7. Interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
8. Interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. 47/78, così come integrata e modificata dalla L.R. 23/80;
9. Interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto d) della L.R. 46/88;
10. Opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto d) della L.R. 46/88;

11. Interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3 mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 metri) con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
12. Realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2 mc., con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
13. Realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
14. Realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano e di superficie non superiore a 40 mq. e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
15. Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
16. Realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
17. Opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 metri e con profondità non superiore a 1,2 metri;
18. Realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;
19. Realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
20. Apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
21. Linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche od altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
22. Realizzazione di modeste opere di ingegneria naturalistica (fascinate e graticciate);
23. Impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;

24. Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
25. Limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc.;
26. Saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
27. Perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1;
28. Interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacità di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
29. Consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
30. Drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex Legge 185/92.